Num. 305

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1863

...si fa dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Svizzera	»	56	30	16
» Roma (*franco ai confini*)	»	50	26	14

TORINO, Sabato 26 Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra e Belgio	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
24 Dicembre	737.40	737.68	736.92	+ 2.0	+ 8.0	+ 7.8	+ 0.2	+ 5.4	+ 1.4	— 3.2	S.S.O.	S.O.	O.S.O.	Sereno	Sereno	Sereno con vap.
25 »	746,44	746,00	746,10	+ 2,2	+ 6,8	+ 9,6	+ 0,8	+ 3,6	+ 3,5	— 2,0	O.S.O.	N.N.E.	N.E.	Sereno con nebbia	Sereno con vap.	id.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 25 DICEMBRE 1863

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Dell'Amministrazione compartimentale del Tesoro.

(*Vedi il Decreto e i Prospetti pubblicati nel numero precedente*).

CAPITOLO I.

Uffizi ond'è costituita l'Amministrazione compartimentale del Tesoro e sua dipendenza.

Art. 1. L'Amministrazione compartimentale del Tesoro è costituita da:

1. Direzioni compartimentali del Tesoro;
2. Agenzie provinciali del Tesoro;
3. Tesorerie di Provincia;
4. Uffizi incaricati delle operazioni di controllo alle casse e agli stabilimenti o magazzini di materie erariali.

Art. 2. Le Direzioni del Tesoro sono rette da Direttori del Tesoro, e quando essi siano assenti o impediti, da primi Segretari, ovvero da chi fosse espressamente incaricato dal Ministero.

Le Agenzie del Tesoro sono dirette da un Capo-Sezione o da un Segretario delle Direzioni, e nell'assenza o nell'impedimento di esso, dall'impiegato più anziano di grado addetto all'Agenzia, ovvero da chi fosse espressamente incaricato dalla competente Direzione.

Le Tesorerie sono condotte da Tesorieri o da chi sia autorizzato a farne le veci.

Gli Uffizi di controllo sono retti da un Capo-Sezione o da un Segretario delle Direzioni e quando esso sia assente o impedito, dall'impiegato più anziano di grado addetto all'Uffizio, ovvero da chi venga espressamente incaricato dalla Direzione compartimentale.

Art. 3. L'Amministrazione compartimentale del Tesoro dipende dal Ministero delle Finanze col quale le Direzioni corrispondono direttamente.

CAPITOLO II.

Attribuzioni delle Direzioni del Tesoro.

Art. 4. Nel territorio ad esse assegnato le Direzioni del Tesoro debbono:

a) Vigilare la riscossione delle entrate dello Stato;

b) Amministrare le entrate della Direzione generale del Tesoro;

c) Ordinare e vigilare il movimento del danaro dell'Erario nazionale;

d) Provvedere alla esecuzione dei pagamenti delle spese;

e) Far eseguire il controllo alle operazioni dei Tesorieri, o di altri contabili di danaro o di materia di ragione dello Stato;

f) Far tenere in evidenza le aziende dei Tesorieri, e far compilare i prospetti periodici e i conti mensuali ed annuali che li riguardano;

g) Riconoscere l'esattezza dei conti delle Tesorerie e dare in concorso degli Uffizi di riscontro le dichiarazioni di regolarità per servire al discarico dei Tesorieri e vigilare le operazioni di esse e degli Agenti del Tesoro;

h) Adempiere tutte le incumbenze stabilite dal Regolamento di contabilità generale e quegli speciali incarichi che ad esse fossero affidati dal Ministero.

Art. 5. Alle Direzioni sono subordinati:

a) Le Agenzie del Tesoro;

b) I Tesorieri di Provincia e quei contabili che ne esercitino le funzioni;

c) I Ricevitori, i Cassieri e gli altri incaricati della riscossione delle imposte dirette nei limiti determinati dai regolamenti in vigore;

d) Gli Uffizi di controllo presso i Contabili in danaro, o in materia di ragione dello Stato.

Art. 6. Ciascuna Direzione si compone di:

Un Direttore,

Un primo Segretario,

Un Ispettore,

E del numero occorrente di Capi di Sezione, di Segretari e di Sotto-Segretari,

Di un Capo d'uffizio e del numero necessario di Commessi, di Scrivani e di Volontari.

Art. 7. Ogni Direzione è divisa in tre parti.

Una Sezione per gli affari generali e di controllo per le operazioni delle entrate e del movimento del danaro erariale;

Un'altra Sezione per le operazioni delle spese;

Un Uffizio per gli affari d'ordine, cioè: per il protocollo, la copiatura delle carte, la spedizione di esse e la loro conservazione nell'Archivio.

Ciascuna Sezione può essere divisa in più Sotto-Sezioni.

CAPITOLO III.

Attribuzioni delle Agenzie del Tesoro.

Art. 8. Le Agenzie del Tesoro nella Provincia a ciascuna di esse assegnata debbono:

a) Autorizzare il versamento di tutte le entrate;

b) Conservare in evidenza i registri delle spese fisse, e ordinarne alla scadenza il pagamento;

c) Provvedere alla esecuzione di tutti gli altri pagamenti;

d) Eseguire il controllo a tutte le operazioni della Tesoreria di Provincia;

e) Compilare i prospetti e i conti mensuali, verificare le casse della Tesoreria e fare le altre operazioni stabilite nel Regolamento di contabilità generale;

f) Eseguire gli incarichi che fossero ad esse affidati dalla Direzione del Tesoro rispettiva.

CAPITOLO IV.

Attribuzioni delle Tesorerie di Provincia.

Art. 9. I Tesorieri di Provincia debbono:

a) Ricevere i versamenti delle entrate;

b) Eseguire i pagamenti delle spese;

c) Dare i prospetti periodici e i conti e fare le altre operazioni prescritte dal Regolamento di contabilità generale;

d) Eseguire le altre incumbenze che sieno ad essi affidate col mezzo dell'Agenzia del Tesoro competente.

CAPITOLO V.

Attribuzioni degli Uffizi di controllo.

Art. 10. Gli Uffizi di controllo assegnati a una Cassa o a uno Stabilimento o Magazzino di materie erariali debbono tenere in evidenza il denaro che entra o esce dalle Casse, e le materie che si acquistano, si vendono o si trasformano, osservando le discipline in vigore per i diversi servizi.

Debbono altresì produrre alla competente Direzione del Tesoro i prospetti e i conti stabiliti dalle relative discipline.

CAPITOLO VI.

Del Direttore.

Art. 11. La Direzione degli affari è affidata al Direttore, il quale è personalmente responsabile di tutto quanto riguarda il buon andamento dei servizi ad esso affidati.

Art. 12. Il Direttore esercita tutte le facoltà che gli sono demandate dalle leggi e dai regolamenti in vigore in materia di contabilità, di controllo e di amministrazione generale del danaro dello Stato.

Art. 13. Egli distribuisce il personale che viene assegnato alla sua dipendenza negli uffizi esterni o in quelli interni della Direzione.

Non può variare le destinazioni del primo Segretario, dell'Ispettore o del Capo d'Uffizio.

Per mutare la destinazione degli Uffiziali incaricati di reggere un'Agenzia del Tesoro o un Uffizio di controllo, deve promuovere le determinazioni del Ministero.

Le mutazioni di destinazione non sono fatte o promosse che per urgenza di servizio e sotto la personale responsabilità del Direttore.

Il decreto con cui viene ordinato il cambio di destinazione è fatto dal Direttore per tutti gl'impiegati, eccetto che per il primo Segretario, per l'Ispettore e per il Capo d'Uffizio.

Esso decreto debbe esser fatto previamente registrare presso l'Uffizio di riscontro del Compartimento.

Quando sia mutato un Uffiziale che dirige un servizio di controllo, debbe renderne consapevole l'Amministrazione presso cui è stabilito.

Art. 14. Le destinazioni dei Tesorieri e le variazioni alle destinazioni stesse sono fatte dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro).

Art. 15. Immette in servizio direttamente o a mezzo di delegazione tutti gl'impiegati di Direzione o di Agenzia del Tesoro, i Tesorieri e gli altri Uffiziali che da esso dipendano.

Art. 16. Corrisponde direttamente col Ministero delle Finanze e con tutte le Autorità ed Amministrazioni dello Stato in affari di servizio.

Nei casi non previsti dalle discipline in vigore, non può scrivere di motu proprio direttamente agli altri Ministeri, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Senato e alla Camera dei Deputati.

Non deve accettare da qualsiasi dicastero incarichi non conformi od estranei ai regolamenti in vigore.

Quando gli abbisogni di scrivere ad una delle Autorità indicate nel secondo capoverso del presente articolo, dovrà farlo a mezzo del Ministero delle Finanze, e quando gli venga conferito un incarico delle specie accennate al capoverso successivo, dovrà riferirne subito al Ministero stesso per averne l'autorizzazione.

Art. 17. Può richiedere all'occorrenza lo intervento dell'Amministrazione giudiziaria o della municipale ed il concorso della Forza pubblica.

Art. 18. Deve tenere personalmente la corrispondenza riservata registrando gli atti relativi in un protocollo speciale e conservando gli atti stessi in un armadio chiuso a chiavé.

Deve pure occuparsi personalmente del disbrigo di affari per i quali riceva particolare incarico dal Ministero delle Finanze.

Art. 19. Sottoscrive tutta la corrispondenza e quegli atti la cui sottoscrizione è stabilita dai regolamenti.

Nessuna spedizione può aver corso se non è da esso approvata.

Può il Direttore, sotto la sua personale responsabilità, delegare al primo Segretario l'approvazione di minute di spedizione di determinati affari. In tal caso il primo Segretario sottoscrive la corrispondenza per il Direttore.

Quando però il primo Segretario sostituisce il Direttore, allora sottoscrive tutti gli atti della Direzione.

Art. 20. Invigila la conservazione dei mobili, pesi ed altri utensili per uso dell'Amministrazione del Tesoro, ne fa tenere nota esatta e ne trasmette al 30 giugno 1864 un inventario al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro).

Entro il gennaio di ogni anno invia al Ministero stesso un prospetto delle variazioni verificatesi negli oggetti di proprietà dello Stato durante l'anno precedente.

Art. 21. Presenta ogni sei mesi al Ministero un rapporto generale sull'andamento dell'Amministrazione affidatagli, ed al 10 di gennaio di ogni anno un prospetto di tutti gl'impiegati e i Tesorieri da esso dipendenti colle note personali sull'attitudine e condotta di essi.

Nei casi d'urgenza deve fare speciali relazioni.

Art. 22. Provvede immediatamente in ciascun caso alla esecuzione e all'applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni ministeriali, e riferisce al Ministero (Direzione generale del Tesoro) quando si tratti di nuove massime, di interpretazioni di disposizioni generali.

Art. 23. Fa stipulare nelle forme volute dai regolamenti sulla contabilità generale dello Stato per mezzo di Uffiziali addetti alla Direzione, o di altri Uffiziali da esso delegati:

a) I contratti di vendita di effetti mobili fuori di servizio o soggetti a deperimento, il cui valore di stima non ecceda le L. 10,000, se la vendita si fa all'asta pubblica; le L. 4,000 se si fa a licitazione privata; e finalmente le L. 1,000 se si compie a trattativa privata.

Per la vendita delle vecchie carte d'uffizio si dovranno osservare le speciali disposizioni che in proposito darà il Ministero.

b) I contratti di somministrazioni e di trasporti di libri, stampe, bilancie e simili utensili necessari agli usi degli uffizi del Tesoro, quando la spesa totale derivante dal contratto non ecceda le L. 2,000;

c) I contratti per opere e riparazioni ad edifizi in uso del Tesoro quando, secondo la stima, la spesa non ecceda le L. 10,000 se l'appalto ha luogo all'asta pubblica; L. 4,000 se ha luogo per licitazione privata; e L. 1,000 se per trattativa privata. Le opere di riparazione, che non ammettono dilazione, si possono far eseguire ad economia, quando la spesa non superi le L. 300.

Per istabilire i limiti di competenza nei casi sopraccennati, la spesa deve essere calcolata in complesso per le spese di ogni natura, da eseguirsi entro un determinato tempo e per lo stesso titolo o attorno allo stesso fabbricato o edifizio.

Art. 24. I contratti che si fanno negli uffizi delle Direzioni devono essere stipulati avanti il Direttore o chi ne fa le veci, e sono ricevuti da uno dei Segretari della Direzione, che verrà a tal uopo designato dal Direttore.

Art. 25. Nessun contratto può essere esecutivo senza la previa approvazione del Ministero.

Il Direttore però approva i contratti stipulati negli uffizi della Direzione o in quelli di altri Uffiziali da esso delegati, quando la somma intera o il valore della cosa contrattata non superi le L. 300 pei contratti conchiusi a trattativa privata; le L. 2,000 pei contratti stipulati previa licitazione privata; le L. 5,000 se si tratta di contratto stipulato in seguito ad asta pubblica.

Art. 26. Nei limiti dei crediti aperti a sua disposizione:

a) Fa eseguire il pagamento delle spese derivanti dai contratti stipulati a norma degli articoli precedenti o di altre spese cui fosse autorizzato;

b) Accorda la restituzione di somme in più pagate allo Stato fino a L. 50, quando non si tratti di casi dubbi o di interpretazioni di leggi o di disposizioni di massima;

c) Transige sopra questioni relative a cose mobili d'un valore non superiore a L. 500, quando vi concorra il parere della Direzione del contenzioso finanziario;

d) Quando l'urgenza lo esiga fa spese minute ed urgenti non comprese nei crediti apertigli fino all'importare di L. 50, coll'obbligo di riferirne immediatamente al Ministero.

Art. 27. Il Direttore ha l'obbligo d'invigilare gli uffizi che da esso dipendono, e quindi deve:

a) Tenersi continuamente informato dell'amministrazione di tutti gli Uffizi;

b) Curare che sieno sorvegliate e controllate le operazioni degli Uffizi, degli Stabilimenti e Magazzini dello Stato;

c) Eseguire o far eseguire visite improvvise agli Uffizi;

d) Fare nel corso dell'anno un giorno di visita nel territorio di sua giurisdizione per assicurarsi del regolare andamento del servizio, rendendone contemporaneamente avvisato il Ministero delle Finanze.

Art. 28. Può accordare permessi d'assenza agl'impiegati e ai Tesorieri da esso dipendenti per un tempo non maggiore di giorni venti in ciascun anno.

Quando ad un impiegato occorra un congedo per un tempo maggiore, deve inviare rapporto al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro).

Art. 29. Esercita il potere disciplinare sugl'impiegati e sui Tesorieri da esso dipendenti; quindi in caso di negligenza o di mancanze di servizio, o di indisciplinatezza, o di condotta riprovevole, li ammonisce, e nei casi di recidività o di mancanze gravi può sospenderli dall'esercizio delle funzioni e dall'intero stipendio per la durata non maggiore di giorni quindici, dandone contemporaneamente avviso al Ministero delle Finanze.

Allorchè le mancanze d'un impiegato assumano un carattere che richiegga una punizione eccedente le sue facoltà, deve farne immediato rapporto al Ministero, proponendo la qualità e la misura della punizione.

Art. 30. Quando il Direttore è assente od impedito, il primo Segretario lo sostituisce.

Se però l'assenza o l'impedimento duri oltre dieci giorni consecutivi, deve esserne informato il Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro).

CAPITOLO VII.

Del primo Segretario.

Art. 31. Il primo Segretario della Direzione è contemporaneamente Capo d'una delle due Sezioni, e supplisce il Direttore in caso di assenza o di impedimento d'esso.

Art. 32. Dirige gli impiegati della Sezione nella esecuzione dei loro doveri, ne invigila la disciplina, e ne rivede i lavori.

Art. 33. È personalmente responsabile verso il Direttore dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi per la parte del servizio ad esso affidata.

CAPITOLO VIII.

Dell'Ispettore.

Art. 34. L'Ispettore dipende immediatamente dal Direttore, o da chi lo rappresenta.

Art. 35. Egli esercita le operazioni d'ispezione alle Tesorerie, agli Uffizi di controllo, alle Agenzie del Tesoro e ad altri Uffizi del compartimento, secondo le disposizioni che vengono date dal Direttore pel miglior andamento del servizio.

Le visite dell'Ispettore debbono essere fatte almeno una volta ogni quattro mesi a tutti gli Uffizi e le Tesorerie del Compartimento.

Quando l'Ispettore non è in giro presta l'opera sua in quelle incumbenze che gli sono affidate dal Direttore.

Art. 36. Nelle visite che fa alle Tesorerie, l'Ispettore verifica l'esistenza del danaro nelle casse e la regolarità delle carte contabili, e ne fa atto verbale nei modi stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato;

Estende pure i suoi esami all'esattezza dei registri, e alla regolare tenuta dei mobili, degli utensili e delle bilancie di ragione dello Stato.

Nel caso di fraudolenta mancanza di danaro nelle casse, può sospendere subito il Tesoriere a carico del quale sta il difetto, provvedendo alla temporanea surrogazione del medesimo mediante gli opportuni accordi coll'Agenzia del Tesoro.

Le somme maggiori che si trovassero nelle casse saranno introitate come deposito in attenzione delle disposizioni superiori.

Art. 37. Quando ispeziona una Agenzia del Tesoro, una Tesoreria o un Uffizio di controllo, riconosce non solo l'esattezza dei registri, ma indaga pure se sieno tenuti completamente tutti quelli stabiliti dalle relative discipline, e se il servizio proceda senza reclami da parte di Amministrazioni, di Corpi morali o di particolari.

CAPITOLO IX.

Dei Capi di Sezione.

Art. 38. I Capi di Sezione quando vengano incaricati del servizio di una Sezione della Direzione debbono uniformarsi alle disposizioni contenute nel Capit. VII del presente Regolamento.

Art. 39. Quando i Capi di Sezione sieno incaricati di dirigere una Agenzia del Tesoro debbono osservare le prescrizioni stabilite a questo riguardo nel Regolamento di contabilità generale.

Essi in questi casi hanno diretta giurisdizione sul Tesoriere della Provincia e indiretta sui Contabili della medesima.

Debbono invigilare che il Tesoriere si uniformi esattamente alle discipline che lo concernono.

Ove esso se ne allontani, lo richiamano all'osservanza; e quando il richiamo riesca infruttuoso, ne fanno rapporto alla Direzione.

Possono corrispondere direttamente col Ministero soltanto per la trasmissione dei prospetti periodici tassativamente indicati nel Regolamento di contabilità generale.

In tutti gli altri casi lo fanno a mezzo della competente Direzione.

Hanno però facoltà di carteggiare colle Autorità della Provincia e colle altre Agenzie e Direzioni del Tesoro.

Quando ricevano incarichi speciali debbono promuoverne l'autorizzazione dalla Direzione competente.

Possono richiedere all'occorrenza l'intervento dell'Autorità giudiziaria o della municipale e il concorso della Forza pubblica.

Sottoscrivono tutti gli atti, i mandati e i documenti nei quali sia richiesta la loro sottoscrizione, o li fanno

sottoscrivere da altri in loro nome e sotto la personale loro responsabilità.

Art. 40. Quando viene ad essi affidata la direzione di un Uffizio di controllo, devono esercitare le operazioni relative in conformità alle discipline in vigore sulla materia.

Art. 41. Gli Uffiziali incaricati della reggenza di un Uffizio di controllo corrispondono direttamente coi Contabili e coi Capi di servizio presso i quali esercitano le incumbenze di controllo.

Nei casi d'importanza, e quando insorgano contestazioni, devono riferirne alla Direzione del Tesoro.

Art. 42. I Capi di Sezione che dirigono un'Agenzia del Tesoro o un Uffizio di controllo debbono fare al compiersi di ogni semestre alla Direzione da cui dipendono una relazione sull'andamento del servizio, e il 2 gennaio di ogni anno un'informazione sugli Impiegati del proprio Uffizio e sul Tesoriere della Provincia.

CAPITOLO X.

Dei Segretari e Sotto-Segretari.

Art. 43. I Segretari e i Sotto-Segretari devono adempiere le incumbenze che vengono ad essi affidate dal Direttore del Tesoro secondo la loro attitudine e capacità.

Per coloro ai quali fosse affidato il servizio di una Sezione o Sotto Sezione, di un'Agenzia del Tesoro o di un Uffizio di controllo, sono applicabili le disposizioni stabilite ai Capitoli VII e IX.

CAPITOLO XI.

Del Capo d'Uffizio.

Art. 44. Il Capo d'Uffizio dipende direttamente dal Direttore.

Esso ha l'incumbenza di dirigere specialmente le operazioni del protocollo, della copiatura, della spedizione e dell'archivio degli atti della Direzione, come pure di adempiere quegli altri incarichi che gli fossero affidati dal Direttore.

CAPITOLO XII.

Dei Commessi e degli Scrivani.

Art. 45. I Commessi e gli Scrivani sono specialmente incaricati della tenuta dei registri, dei libri di protocollo e del repertorio, come pure della copiatura, della spedizione degli atti e della conservazione dell'Archivio.

Devono pure adempiere quelle incumbenze che vengono ad essi affidate dal Direttore o dai Capi di servizio.

CAPITOLO XIII.

Dei Tesorieri.

Art. 46. I Tesorieri eseguiscono le operazioni ad essi demandate col Regolamento di contabilità generale o con altre disposizioni in seguito alle autorizzazioni o ai documenti che vengono ad essi dati dagli Agenti del Tesoro.

Art. 47. Essi negli affari personali e di servizio corrispondono colle Autorità a mezzo dell'Agente del Tesoro.

Art. 48. Nei casi in cui un Tesoriere abbia un congedo dal servizio di qualsiasi durata propone all'Agente del Tesoro l'individuo che sotto la personale sua responsabilità debba reggere la Tesoreria durante la sua assenza.

Se si tratti che l'assenza debba durare tre soli giorni l'Agente, quando riconosca idonea la persona proposta, vi acconsente.

Per un congedo di una maggiore durata trasmette la domanda del Tesoriere col suo avviso alla competente Direzione.

Quando un Tesoriere va in congedo debbesi eseguire la verificazione delle casse e dei conti nei modi stabiliti dal Regolamento di contabilità generale.

CAPITOLO XIV.

Dell'orario degli Uffizi.

Art. 49. La durata del lavoro negli Uffizi dell'Amministrazione compartimentale del Tesoro è di sette ore in ciascun giorno feriale.

Le Tesorerie hanno lo stesso orario; ma cessano dal ricevere versamenti o dall'eseguire pagamenti un'ora prima della fine dell'orario giornaliero.

I Direttori del Tesoro stabiliscono l'ora in cui deve cominciare e terminare l'orario d'ufficio.

Essi determinano pure per quante ore gl'Impiegati e i Tesorieri debbano trovarsi presenti negli Uffizi nei giorni festivi.

Per i bisogni del servizio i Direttori e i Capi di servizio possono aumentare la durata dell'orario d'uffizio.

Gl'Impiegati e i Tesorieri che non osservino esattamente l'orario ordinario o straordinario sono richiamati al dovere per la prima volta, e quando siano recidivi incorrono nelle penalità stabilite dall'art. 35.

Gli uscieri e i facchini debbono trovarsi presenti negli Uffizi almeno un'ora prima dell'incominciamento dell'orario, e non escono dall'Uffizio se non dopo che siano usciti tutti gl'Impiegati.

CAPITOLO XV.

Disposizioni comuni a tutti gl'Impiegati e i Tesorieri.

Art. 50. Gl'Impiegati e i Tesorieri che costituiscono l'Amministrazione compartimentale del Tesoro sono ripartiti in due carriere: superiore e inferiore.

Fanno parte della carriera superiore i Direttori, i primi Segretari, gl'Ispettori, i Capi Sezione, i Segretari, i Sotto-Segretari e i Tesorieri.

Appartengono alla carriera inferiore i Capi d'Uffizio, i Commessi e gli Scrivani.

Art. 51. Gl'Impiegati d'ogni grado e i Tesorieri hanno l'obbligo di prestar servizio in qualunque località vengano destinati; in caso di rifiuto sono dichiarati dimissionari.

Art. 52. L'Impiegato e il Tesoriere che si assenta dal suo posto senza regolare permesso, e quello che ottenga un congedo per malattia simulata, incorre nella sospensione dall'impiego con perdita totale dello stipendio.

Il Capo di servizio cui spetta l'obbligo di vegliare che nessuno de' suoi dipendenti si allontani dal suo posto senza regolare permesso, potrà incorrere nella stessa pena della sospensione quando tralasci di riferire al Superiore Uffizio le assenze illecite che fossero a sua conoscenza.

Art. 53. Gl'Impiegati e i Tesorieri che ottengono congedi non soffrono diminuzione di stipendio se il congedo conseguito non ecceda due mesi in un anno. Il congedo può essere interrotto o revocato ogniqualvolta lo richiegga il bisogno del servizio.

Art. 54. Gli stipendi che sono attribuiti ai gradi e alle classi sono personali, e non vanno annessi a speciale residenza.

Art. 55. Le funzioni d'ogni grado nell'Amministrazione del Tesoro sono incompatibili con quelle di Sindaco, Avvocato patrocinatore, Procuratore, Causidico, o con altro impiego giudiziario, civile e militare, nonchè con l'esercizio di qualsiasi professione o commercio.

L'Impiegato o il Tesoriere che eserciti taluna delle dette funzioni, professioni, industrie o commercio deve smetterne immediatamente l'esercizio sotto pena della perdita dell'impiego.

Le funzioni di ciascun Impiegato o Tesoriere sono meramente personali, e nessuno può farsi sostituire senza la superiore annuenza sotto pena di destituzione.

Art. 56. L'avanzamento nelle classi di ciascuna categoria d'impiego si fa in via di anzianità; nel passaggio da un grado d'impiego ad un altro, e segnatamente nel conferimento dei posti di Direttore, primo Segretario, Ispettore, Capo di Sezione, Segretario e Capo d'Uffizio si avrà riguardo al merito ed all'anzianità.

Art. 57. L'anzianità degl'Impiegati appartenenti ad una stessa classe di ogni categoria di impiego si calcola dalla data del decreto di nomina o di promozione.

Ove più Impiegati fossero stati nominati o promossi contemporaneamente, si risale all'anzianità del precedente impiego.

Art. 58. Il Ministro delle Finanze, completati che siano i quadri del Personale di ciascuna delle suddette categorie d'impiego, farà compilare le liste di anzianità per ogni grado e classe, e ne ordinerà la comunicazione alle Direzioni.

Art. 59. Il Capo d'Uffizio, i Commessi e gli Scrivani dopo tre anni di servizio effettivo nella loro carriera possono concorrere ai posti corrispondenti della carriera superiore assieme ai Volontari di questa.

Però a qualunque periodo del loro servizio potranno concorrere a posti corrispondenti della carriera superiore coloro che abbiano i requisiti per esservi ammessi.

CAPITOLO XVI.

Dei Volontari.

Art. 60. Presso le Direzioni del Tesoro sono ammessi Volontari per la carriera superiore, e Volontari per la carriera inferiore.

Il Ministro delle Finanze determinerà il numero degli uni come degli altri, e la loro distribuzione nelle Direzioni.

Art. 61. La nomina dei Volontari sì per l'una che per l'altra carriera è fatta dal Direttore Generale del Tesoro in seguito alla classificazione che ne sarà eseguita dopo gli esami di concorso, ai quali gli aspiranti saranno stati sottoposti. I programmi degli esami riguarderanno materie ad essi note per gli studi già fatti.

Art. 62. Il Volontario ammesso all'una o all'altra carriera deve prestare servizio gratuito fino al collocamento retribuito.

Esso è soggetto a tutti gli obblighi di assiduità, di lavoro e di dipendenza imposti agl'Impiegati stipendiati ed alle stesse regole d'incompatibilità. Esso è pure a disposizione dell'Amministrazione per l'esercizio del volontariato in qualunque residenza che nell'interesse del servizio gli venga assegnata.

Art. 63. L'aspirante al posto di Volontario per la carriera superiore deve giustificare di:

1. avere compiuta l'età di anni 18, e non oltrepassata quella d'anni 30;

2. essere Italiano e domiciliato nello Stato;

3. avere sufficienti mezzi di sussistenza, ed essere di buona condotta;

4. avere conseguito almeno la licenza in un Liceo o in un Istituto tecnico superiore.

Art. 64. Coloro che aspirano ai posti di Volontario per la carriera inferiore devono provare di:

1. avere compiuto l'età di 17 anni, e non oltrepassata quella di 30;

2. essere Italiani e domiciliati nello Stato;

3. avere sufficienti mezzi di sussistenza, ed essere di buona condotta;

4. avere compiuto il corso regolare di studi in un Ginnasio o in un Istituto tecnico inferiore.

Art. 65. A contare dal 1.o gennaio 1864 la nomina dei Volontari ad impieghi effettivi si farà per ciascuna carriera col mezzo di concorsi generali presso le Direzioni del Tesoro. I concorsi si apriranno in epoche dell'anno determinate dal Ministro, e potranno presentarvisi tutti i Volontari della relativa carriera, i quali contino almeno un anno di nomina.

Art. 66. Le prove di concorso consisteranno nella soluzione in iscritto e a voce di temi suggellati, che dal Ministero si dirameranno a tutte le Direzioni.

I temi per impieghi della carriera superiore devono versare intorno l'economia politica, il diritto amministrativo, le operazioni principali di computisteria, e la conoscenza delle leggi e delle discipline di contabilità e d'amministrazione generale dello Stato.

Quelli per gl'impieghi della carriera inferiore devono aggirarsi intorno le operazioni elementari di computisteria, e le cognizioni pratiche che i Volontari devono avere acquistato durante il loro tirocinio.

Art. 67. I temi saranno aperti, e le prove in iscritto e a voce saranno fatte in tutte le Direzioni nello stesso giorno e nella stessa ora.

Art. 68. Il Direttore del Tesoro veglierà a che durante l'esame in iscritto, il quale non potrà continuarsi oltre le otto ore per ciascun tema, i Candidati non comunichino con estranei o tra loro.

Art. 69. Il giudizio sul merito dei Candidati sarà dato da una Giunta centrale nominata dal Ministro delle Finanze.

Art. 70. I nominati saranno classificati nel quadro di anzianità secondo l'ordine del loro merito.

CAPITOLO XVII.

Degli uscieri e dei facchini.

Art. 71. Gli uscieri sono nominati dal Direttore generale del Tesoro.

Essi sono tenuti a quegli uffici che verranno loro assegnati dal Direttore o dal Capo di servizio.

Sarà loro somministrato un abito di servizio nei modi che verranno stabiliti.

Art. 72. Quando sia riconosciuto il bisogno durevole di un aiuto agli uscieri per i servizi di fatica il Direttore Generale del Tesoro potrà nominare dei facchini.

Se codesto bisogno sia temporaneo autorizzerà l'assunzione in servizio di facchini per un tempo determinato.

I facchini nominati stabilmente riceveranno un abito di fatica nel modo che sarà stabilito.

V. d'ordine di S. M.
Il Pres. del Cons. dei Ministri Ministro delle Finanze
M. MINGHETTI.

S. M. sopra proposta del Ministro dell'Interno ha fatto le disposizioni seguenti nel personale dell'Amministrazione provinciale:

Con Decreto del 5 dicembre 1863

Siro Sironi, applicato di 3.a classe in aspettativa, dispensato da ulteriore servizio avendo avuto altro impiego.

Con Decreti del 13 detto

Reggiani Carlo, segretario di 2.a classe in aspettativa, collocato al riposo in seguito di sua dimanda;

Federighi Demetrio, volontario nella Corte dei Conti di Firenze, addetto provvisoriamente al Ministero dell'Interno col mensuale assegnamento di L. 100, applicato di 4.a classe con lo stipendio di L. 1,200;

Moriani Serafino, id., id. id., applicato di 2.a classe con lo stipendio di L. 1,600.

Con Decreti del 17 detto

Feroldi Lorenzo, applicato di 2.a classe nel Ministero dell'Interno con lo stipendio di L. 1,800, sotto-segretario di 1.a classe con lo stipendio di L. 1,800;

Anfovati Amedeo, id. id. id. id.;

De Niscia Annibale, ufficiale di 2.a classe nel già Dicastero dell'Interno di Napoli in disponibilità, con lo stipendio di L. 1,785, sotto-segretario di 1.a classe con lo stipendio di L. 1,800;

Stasi Luigi, capo d'uffizio di 2.a classe nella prefettura di Napoli in disponibilità, con lo stipendio di L. 1,785, sotto-segretario di 1.a classe con lo stipendio di L. 1,800;

Scopetani Francesco, aiuto ragioniere nella prefettura di Grosseto in disponibilità, con lo stipendio di L. 1,260, sotto-segretario di 2.a classe con lo stipendio di L. 1,500;

Cervetti cav. Bonifacio, applicato di 3.a classe nel Ministero dell'Interno in aspettativa, sotto-segretario di 2.a classe con lo stipendio di L. 1,500;

Di Silvestri e Soavo Gaspare, applicato di 1.a classe nella prefettura di Palermo in disponibilità, con lo stipendio di L. 1,300, sotto-segretario di 2.a classe con lo stipendio di L. 1,500;

Ferrarelli Raffaele, applicato di 4.a classe nel Ministero dell'Interno in aspettativa, applicato di 1.a classe con lo stipendio di L. 1,200;

Zecchetelli Vincenzo, ufficiale di 2.a classe nella prefettura di Caserta in disponibilità, con lo stipendio di L. 765, applicato di 2.a classe con lo stipendio di L. 1,000;

Ladisa Nicola, ufficiale di 2.a classe nella prefettura di Bari in disponibilità, con lo stipendio di L. 765, applicato di 2.a classe con lo stipendio di L. 1,000.

S. M. sopra proposta del Ministro dell'Interno ha con Decreti del 17 corrente fatto le seguenti disposizioni:

Rossi Giuseppe, consigliere di prefettura, revocato il Decreto 19 scorso luglio che lo traslocava a Bari e conservato consigliere presso la prefettura di Potenza;

Rossotti cav. Gio. Batt., direttore capo di divisione di 1.a classe presso il Ministero Interni, collocato a riposo in seguito a sua domanda ed ammesso a far valere i titoli alla pensione;

Binda cav. dott. Antonio, id. di 2.a classe id., collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO, 25 *Dicembre* 1863

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione-Generale delle Gabelle.

Questo Ministero ha disposto a che vengano nel venturo gennaio aperti, presso quattro Prefetture, gli incanti per l'appalto della fornitura degli oggetti e mobili di casermaggio al Corpo delle Guardie Doganali del Regno a tenore dell'art. 19 della legge 13 maggio 1862 e della tabella n. 3 annessa al Regolamento 13 novembre stesso anno che fa seguito alla legge medesima.

Le Prefetture di ciò incaricate sono quelle di Torino, Firenze, Napoli e Palermo, ed i giorni prefissi all'asta sono: per Torino il 23 gennaio 1864, per Firenze il 10, per Napoli il 17, per Palermo il 21, stesso mese.

A prova dello zelo che mettono le Autorità tutte in Sicilia alla cooperazione della buona riuscita della leva militare ci piace riportare la circolare dell'assessore delegato alla leva e ai servizi militari in Messina marchese di Cassibile e il proclama del Municipio della detta città.

Circolare ai signori componenti le Commissioni parrocchiali in Messina e suoi villaggi.

Messina, dicembre 1863.

Signore,

Nei bisogni della patria non è mai superfluo il concorso cittadino; ed il Municipio che appieno conosce i suoi benefici effetti si volge a lei acciò si piaccia cooperarlo in cosa di non lieve importanza, quale si è quella dei renitenti alla leva 1840-41-42.

Pur troppo le sarà noto come prossimo sia l'uso delle operazioni militari in questo territorio comunale a cui ha creduto il Governo ricorrere per chiamare all'ubbidienza delle leggi i renitenti o disertori, che tuttavia se ne stanno lungi dalle file del nostro glorioso esercito.

È dovere altissimo di quanti amano la dignità del proprio paese, e le libere istituzioni che un popolo ha guadagnato a prezzo di sacrifizi, procurare tutti i possibili mezzi, tutte le persuasioni, affinchè i renitenti di ogni rispettiva parrocchia s'inducessero ad abbandonare un'idea che loro spinge al disonore, all'infamia, e far sì che spontanei si presentino all'autorità, onde ribattezzati da questa onorevole ammenda possano anche loro mostrare alta la fronte fra i giovani soldati del nuovo Regno d'Italia.

La S. V. Ill.ma qual componente di una Commissione presieduta dal parroco, al quale la Giunta municipale spedirà un elenco dei renitenti battezzati in cotesta pieve, con lo zelo di cui è sì nobilmente fregiata, curerà confrontare con i registri battesimali i connotati di ciascun renitente per desumerne la identità; procaccerà delle particolari informazioni sulla di lui morte o esistenza; rileverà gli errori d'inscrizione ove esistano; farà opera di persuasione presso le famiglie; adoprerà tutto infine che valga a salvare il paese da un amaro dileggio, da un vergognoso rimprovero che offenderebbe noi tutti, ma che pur nulla gioverebbe alla condizione degl'inscritti. — In altre città dell'Isola, più che il timore delle misure militari, la potentissima voce della pubblica opinione ha ricondotto all'esercito i giovani coscritti ancora assenti; fu gloria per quei cittadini che la destarono, che la spinsero a sì proficui risultamenti. — Sarà forse Messina, la città delle abnegazioni, che subirà inerte ed infingarda l'onta che su di essa versano pochi renitenti?

No! Il Municipio colla valevole cooperazione di tutti i cittadini, e segnatamente di quelli che compongono le Commissioni, nutre fiducia che saranno appo noi prevenute le misure militari, e che le liste di leva degli anni 1840-41-42 non conterranno più renitenti, ma volenterosi e forti soldati.

A questo mirano le cure della Giunta, e ad ottenerlo diè pubblicità per istampa all'accluso invito: istituì all'uopo le Commissioni di cui ella forma parte: or si attendono mercè la patria carità di esse i prosperevoli effetti.

Per il Sindaco
L'Assessore delegato Marchese DI CASSIBILE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ai renitenti della Leva 1840-41-42.

È sacro debito di quante ha città l'Italia ingrossare coi proprii figli il valoroso Esercito nazionale dedito oggi a tutela dei nostri confini, domani forse a far isventolare il vessillo di rivendicazione su terre italiane ancor chiuse nel servaggio.

È quella un'arca di salvezza in cui conviene dalle estreme parti della Penisola la gioventù animosa, fondendo in un solo i voleri, gli affetti, le aspirazioni.

Su questo piramidale monumento di forza poggia la grandezza della patria, la sua unità, e maledetto sia colui che persiste sordo al santo appello.

Le liste di leva degli anni 1840-41-42 rilevano tuttavia che non tutti gl'inscritti abbiano adempito il loro còmpito. Parecchi di loro, spinti da involontaria ritrosia, tal'altri forse dalle male arti di tenebrosi nemici, si tengono lungi dalla onorata divisa, macchiando il loro nome, la terra del loro nascimento.

Il Governo del Re, onde chiamare alla ubbidienza delle leggi cotesti traviati inscritti, ha disposto delle misure militari, che saranno fra poco adottate appo noi. Ma no, non sarà mai che gravi quest'onta sulla patria! È alto dovere cittadino prevenirne gli effetti; avvegnachè Messina, in cui ferve vero e tenace il sentimento di libertà, non sarà inerte ora che trattasi di costituire il poderoso e vindice braccio della nazione.

Ma affinchè non manchi alcuno di quei che formano il contingente di questo Comune, è mestieri che una fase di ravvedimento conduca spontaneo all'esercito il nostro coscritto prima che mezzi di coerzione venissero adoprati da colonne militari destinate a tale obbietto — Chiarire gl'imberbi renitenti dei loro doveri, ammaestrarli della nobile missione del soldato, del suo avvenire, è opera cittadina splendidissima, che il Municipio invoca da tutte le classi, onde risparmiare a giovani facili ed inesperti una pungente parola di biasimo, che ne riverbererebbe sulla Patria il cordoglio.

Quindi la Giunta Municipale ha istituito delle Commissioni parrocchiali di ragguardevoli cittadini, onde rintracciare e ricondurre nel sentiero dell'onore gli smarriti figliuoli. — È cura di fratelli, di padri amorosi, quella assunta da cotestoro, e il più potente mezzo la persuasione. — Pianga poi ed invano chi rinnega la luce di siffatti benefizi.

Perchè trovi esatto completamento la impresa opera, il Municipio invita tutti coloro che ebbero figli o fratelli nati negli anni 1840-41-42, e che indi morirono, di dichiarare l'epoca della loro morte, affinchè si cancellasse, dalle liste dei renitenti, chi per avventura potrebbe ancora in esse indebitamente figurare. — Stimerà qual servizio segnalatissimo verso il paese, le particolari dichiarazioni che potessero concorrere ad assicurare, o la morte in estraneo luogo, o il totale tramutamento di domicilio di quegl'inscritti che trovansi tuttavia annoverati fra i renitenti.

Il Municipio infine farà tesoro di tutti e di tutto che possa valere a prevenire quanto di spiacevole trae seco un'operazione militare nel nostro territorio, e nutre fiducia che non gli verrà meno, com'altra fiata, il concorso cittadino, dal quale se ne ripromette larghi ed utili risultamenti.

Commissioni Parrocchiali

S. Maria dell'Arco

1. Il Parroco, ed i signori 2. Alberto Lanza, 3. dott. Luigi Sant'Antonio, 4. Luigi Micale, 5. Giulio Filetti, 6. Luigi Spinelli.

S. Leonardo

1. Il Parroco, ed i signori 2. Ignazio Corica, 3. Gabriele Pino, 4. Gio. Battista Ottaviani, 5. avv. Antonio Ricciardi, 6. Contino Salvatore Marullo.

S. Luca

1. Il Parroco, ed i signori 2. Francesco Tagliavia, 3. Francesco Bellardinelli, 4. cav. Luigi La Corte, 5. Pasquale Moleti di Leopoldo, 6. Antonino Labruto.

S. Giuliano

1. Il Parroco, ed i signori 2. Carmelo Celesti, 3. Gregorio Cacopardo, 4. L. Palermo fu Raimondo, 5. Luigi Morelli, 6. Baronello Lo Mundo.

S. Antonio

1. Il Parroco, ed i signori 2. Michele Pulejo Pane-

bianco, 3. Tommaso Zahami, 4. Antonio Carserà Costa, 5. Giovanni Stuart, 6. Francesco Musciarelli.

S. Nicolò dell'Arcivescovado

1. L'Economo, ed i signori 2. G. Battista Marino, 3. Camillo Boscia, 4. Giovanni Attanasio, 5. Luigi Castelli, 6. Marchese di Condagusta.

S. Lorenzo

1. Il Parroco, ed i signori 2. Benedetto Stuart, 3. G. Bensaja di Salvatore, 4. Giuseppe Bevacqua, 5. Francesco Savona 6. Antonino Russo.

Ss. Pietro e Paolo de' Pisani

1. L'Economo, ed i signori 2. canonico Dibiasi, 3. Pietro Filangeri, 4. Domenico Pugiisi Allegra, 5. cav. Nicola Avignone, 6. cav. Carlo De Gregorio.

S. Giacomo

1. Il Parroco, ed i signori 2. Paolo Manno, 3. Nicola Manganaro, 4. Placido Magaudda, 5. Antonino Silipigni, 6. Antonio Villari Colantoni.

Messina, 10 dicembre 1863.

La Giunta

Pel Sindaco
G. *Cianciafara* Assessore anziano.

Assessori
Marchese di Cassibile
Cav. F. Cariddi
Cav. Luigi Benoit
P. D. Musciarelli Segretario.

ESTERO

Leggesi nel *Moniteur Universel*:

Il ministro degli affari esteri indirizzò ai capi delle missioni diplomatiche della Francia in Europa il seguente dispaccio:

Parigi, 8 dicembre.

Signore,

I sovrani risposero alla lettera dell'Imperatore e nelle loro risposte tutti resero omaggio a quell'ardita iniziativa, che svelando i pericoli della situazione, proponeva i mezzi più pacifici e leali per scongiurarli.

Come sapete, la maggior parte delle Corti hanno aderito senza riserva alla proposta della Francia; altre accompagnarono la loro adesione di certe restrizioni, chiedendo che il Gabinetto francese formulasse prima il programma delle future deliberazioni. I sovrani tedeschi, personalmente favorevoli all'idea del Congresso, hanno dovuto subordinare la loro condotta alla risoluzione collettiva dei loro confederati. La risposta della Dieta germanica non ci pervenne ancora. Una sola potenza, l'Inghilterra, rifiutò.

Stando così le cose, noi dobbiamo esprimere al Gabinetto inglese tutti i nostri rincrescimenti, ai sovrani che accettarono incondizionatamente dobbiamo esprimere la nostra riconoscenza, e dare una spiegazione a quelli che chiesero degli schiarimenti.

Il Governo francese non si crede autorizzato a racchiudere in un programma l'alta giurisdizione dell'Europa: poichè l'Imperatore fu ben lungi dal volersi presentare quale arbitro. Enumerare i pericoli che minacciano la pace del mondo è superfluo: questi pericoli sono evidenti. Apparteneva soltanto alle Potenze riunite in Congresso di decidere le questioni che dovevano essere o no trattate.

La dichiarazione imperiale del 5 novembre ammetteva due ipotesi: un'accettazione unanime, od un'accettazione parziale.

Nel primo caso, una grande tranquillità si sarebbe manifestata negli animi, e quand'anche tutte le difficoltà non fossero state risolte, fra i sovrani si sarebbe stabilito un migliore accordo. Delle relazioni quotidiane, nelle quali ognuno di essi avrebbe potuto scambiare le sue idee, esprimere i propri desiderii e i suoi timori, avrebbero imposto silenzio a molte suscettibilità, fatto cessare molti malintesi, e sparire molti pregiudizi. Il risultato probabile di quelle conferenze sarebbe stato una salutare ed onorevole transazione.

La Francia, che non aveva nulla da reclamare per sè nell'eventualità d'un Congresso generale, avrebbe fatto causa comune con tutti i Governi civili per effettuare delle riconciliazioni, far cessare dei rancori, e reclamare quei miglioramenti indispensabili che impediscono la rivoluzione o la guerra.

Era forse un'utopia? Degli avvenimenti recenti vennero a provarci il contrario, e giustificare più presto che non credevamo, le previsioni dell'Imperatore. Il Re di Danimarca muore; le passioni si esaltano, i popoli si agitano, ed i Governi indecisi ondeggiano fra il senso letterale dei trattati ed il sentimento nazionale del loro paese. Solamente un Congresso poteva conciliare i doveri dei sovrani stretti fra loro dalle convenzioni, e le legittime aspirazioni dei popoli.

Sventuratamente il rifiuto dell'Inghilterra rese impossibile il primo risultato che noi avevamo sperato dall'appello che l'Imperatore fece all'Europa. Rimane ora la seconda ipotesi: il Congresso ristretto. Dipende dal volere dei sovrani che si realizzi.

Dopo il rifiuto del Gabinetto britannico, noi potremmo considerare il nostro dovere come compiuto, e negli avvenimenti che possono sorgere calcolare soltanto le nostre convenienze ed i nostri interessi particolari. Ma noi preferiamo prendere atto delle buone disposizioni che ne furono manifestate, e ricordare ai sovrani che si associarono alle nostre intenzioni, che siamo pronti a metterci francamente d'accordo con essi. Un concerto di vedute e di condotta fra le principali Potenze del continente, che comprendono al pari di noi i pericoli del presente e la necessità dell'avvenire, sarebbe di un gran peso negli avvenimenti futuri, ed impedirebbe di abbandonare al caso le alleanze e le rivoluzioni.

Allorquando si trattava di un Congresso generale, l'Imperatore, senza snaturare la parte ch'erasi tracciata, non poteva formulare un programma nè concertarsi con alcune Potenze, per sottoporre in seguito alle altre un piano preventivamente stabilito, e procedere così con una negoziazione separata a delle deliberazioni ov'egli era deciso a presentarsi senza idee preconcette, e libero da impegni particolari. Ma oggi questa riunione non potendo più essere completa, non avrà l'autorità arbitrale che avrebbe appartenuto ad un Congresso europeo; noi comprendiamo pertanto, che prima di trovarsi assieme, i sovrani incarichino i loro ministri degli affari esteri di intendersi sulle questioni che debbono essere discusse, affinchè il Congresso abbia più probabilità di riuscire ad un risultato pratico.

A seconda di quanto precede, voi siete dunque autorizzato a spiegare le intenzioni dell'Imperatore alla Corte presso la quale siete accreditato, ed a rilasciare copia di questo dispaccio al signor ministro degli affari esteri.

Ricevete, o signore..... i sensi della mia alta considerazione.

DROUYN DE LHUYS.

FATTI DIVERSI

BENEFICENZA. — Le monache di Santa Maria Maddalena di Alba, la Giunta Municipale di Montelupo, circondario d'Alba, sentono il bisogno di far pubblica testimonianza di loro riconoscente gratitudine a S. M. il Re per i generosi sussidii conceduti sulla Tesoreria dell'Economato generale, alle prime di L. 500, ed alla seconda di L. 420 per venirle in aiuto a riparare la Chiesa parrocchiale. Ringraziamo in pari tempo il Ministro dei culti e monsignor Economo generale instancabili promotori delle insigni sovrane elargizioni.

SOCIETÀ GINNASTICA DI TORINO. — La Commissione amministratrice rende noto ai signori soci ed azionisti che domenica 27 del corrente dicembre avrà luogo nel casino ginnastico alle ore 2 pom. la duodicesima estrazione delle azioni dell'imprestito contratto nel 1851 per l'erezione dell'attuale Stabilimento.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE. — Il fasc. 6.o del vol. II del *Bollettino Consolare* pubblicato per cura del Ministero per gli affari esteri di S. M. il Re d'Italia contiene i seguenti articoli:

1. Industria, commercio e navigazione nel distretto consolare di Costantinopoli, cenni del cav. Arnoldo De Martino, R. console generale; 2. Commercio e navigazione nel porto di Newcastle On Tyne, rapporto del R. console conte Mancini; 3. Notizie bacologiche; 4. R. Decreti contenenti modificazioni nei posti consolari e negli assegni relativi; 5. Disposizioni e nomine consolari.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 26 DICEMBRE 1863

Il Senato è convocato in seduta pubblica lunedì 28 del corrente mese alle ore 2 pom. pel seguito della discussione del progetto di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

DIARIO

Le truppe della Confederazione Germanica sono entrate nell'Holstein. Ma il Re Cristiano, ritirando in ossequio al decreto della Dieta federale da quel ducato le sue truppe per far luogo alle tedesche, ha pubblicato in quello di Slesvig la nuova legge elettorale, in conseguenza della costituzione del 18 novembre. Mentre però il Re di Danimarca con questa pubblicazione afferma nuovamente i suoi dritti sullo Slesvig, il pretendente principe di Augustenbourg, malgrado l'Austria e la Prussia, persiste a contestarglieli con tutti i mezzi che ha in sua mano, aiutato nell'opera sua dai Principi minori e spinto dagl'incoraggiamenti delle Camere e delle Assemblee popolari. Il principe Federico, dicono i dispacci, venne ricevuto alla Corte di Monaco con gli onori di Sovrano. Novecento deputati delle varie Camere dell'Alemagna hanno risoluto a Francoforte di cercar modo di farlo riconoscere alla Dieta come Sovrano dello Slesvig-Holstein e di ottenere la separazione dei due ducati dalla Danimarca. In Amborgo i deputati degli Stati dell'Holstein e in Altona, città holsteinese, un'adunanza di popolo hanno proclamato il principe di Augustenbourg a Sovrano legittimo dello Slesvig-Holstein. L'agitazione si propaga nell'Holstein e i commissari federali, impotenti ad arrestarla, lasciano fare. Il fermento cresce in tutta l'Alemagna, e forse i Governi delle due primarie potenze, che ottennero testè con sentenza della Dieta di separare la quistione dell'Holstein da quella dello Slesvig, saranno tratti essi pure dalla corrente. La stessa Dieta federale, o per calmare il fermento o per aspettar tempo, già ha consentito sopra proposta della Baviera di discutere la quistione della successione dei Ducati; e l'Austria e la Prussia col Lussemborgo e il Meclemborgo i quali volevano evitare siffatta deliberazione, rimasero in questa decisione preliminare nella minoranza di quattro contro otto. Sola contro tutto questo affaccendarsi di principi e di popoli pel duca di Augustenburg sta ferma la Camera dei signori di Prussia. Votando nella quistione dello Slesvig-Holstein un indirizzo al Re essa approva pienamente la condotta del Governo, e pur protestando che saluterebbe con gioia il dì che un principe tedesco entrasse come sovrano in quei paesi tedeschi, rigettò un emendamento inteso a dar soddisfazione allo spirito nazionale chiedendo la revoca del protocollo di Londra.

La nuova Dieta dell'Elettorato di Assia-Cassel si è radunata il 17. In quel giorno stesso, presenti 43 deputati, si procedette alla costituzione dell'ufficio presidenziale. Fu eletto presidente il signor Nebelthau, vicepresidente il signor Bischoffshausen e segretari i signori Jungermann e Hupfeld.

Nella tornata del 21 corrente l'Assemblea Federale svizzera nominò membro del tribunale federale il signor Jost Weber in sostituzione al signor Casimiro Pfyffer che non accettò la sua nomina; e la sera del 23 i due Consigli, accordatisi sopra alcune quistioni di bilancio, dichiararono chiusa la sessione.

Il Consiglio Federale procedette il 21 al riparto dei dipartimenti pel 1864 come segue: dipartimento politico, Dubs e supplente Schenk; dell'interno Schenk, supplente Naeff; di giustizia e polizia Knüsel, supplente Dubs; militare Fornerod, supplente Frey-Heroséa; finanze Pioda, supplente Fornerod; pedaggi Frey-Herosée, supplente Knüsel; e poste Naeff, supplente Pioda.

Con decreti imperiali del 14 corrente il signor Troplong, primo presidente della Corte di cassazione, senatore, è nominato presidente del Senato di Francia per l'anno 1864, e per lo stesso anno i signori Delangle, primo vicepresidente, e i marescialli conte Baraguey d'Hilliers, conte Regnaud de Saint-Jean d'Angely e Pélissier duca di Malakoff e de Royer, primo presidente della Corte dei conti, vicepresidenti.

Il Corpo legislativo di Francia adottò con maggioranza grandissima il disegno di legge governativo per un prestito di 300 milioni. L'emendamento Thiers, combattuto prima dai giornali e poi nella Camera dal signor Vuitry in nome del Governo, fu rigettato come quello che mirava a restringere inopportunamente l'azione politica del Governo nelle quistioni esterne e a proscrivere quegli apparecchi di guerra che i casi venissero ad imporre alla Francia. È curioso a notare che (se il telegramma non erra) la minoranza nella votazione finale del disegno di legge è di 14 mentre i deputati che sottoscrissero all'emendamento Thiers sono da 16 a 18.

Nella seconda Camera di Spagna discutendosi lo indirizzo, il signor Aparici, deputato neocattolico, appoggiò con un lungo discorso un emendamento al progetto della maggioranza della Commissione chiedente che la Spagna, se il Congresso europeo si tiene, sostenga la causa del Papa e dei principi italiani spodestati. L'emendamento fu rigettato. Alla fine, come fu steso dalla maggioranza della Commissione, l'indirizzo venne adottato con 141 contro 75 voti.

La *Gazzetta di Venezia* annunziava non ha guari che l'arciduca Massimiliano non manteneva più la accettazione della Corona del Messico perchè gli erano state negate le chieste malleverie. Il *Constitutionnel* afferma che tale notizia è stata smentita per ordine venuto da Miramar.

Il primo lunedì del corrente dicembre, giorno stabilito dalla costituzione federale, il 38.o Congresso degli Stati Uniti si radunò a Washington. La guerra civile ha ridotto a 50 il numero dei senatori e a 186 quello dei rappresentanti. Il partito repubblicano continua a signoreggiare in Senato e nella Camera dei rappresentanti, in quello con grandissima e in questa con debolissima maggioranza. Una prova di questa debolezza è l'elezione del presidente. Il candidato repubblicano sig. Schuyler Colfax, deputato dell'Indiana, non riuscì eletto che con 101 contro 80 voti. E la maggioranza di questi 21 voti, nota il *Courrier des États-Unis*, è ancor maggiore di quella sulla quale possa il Governo del signor Lincoln fare giusto assegnamento.

Il R. Agente e Console Generale in Tunisi riceve da qualche tempo numerose domande di maestri i quali desiderano di essere impiegati nella nuova Scuola italiana testè instituita nell'anzidetta città. Essendo quella Scuola già provvista di sufficiente personale insegnante, si prevengono i signori Maestri che le domande da essi innoltrate nel suddetto scopo non possono venir prese in considerazione.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(Agenzia Stefani)

Altona, 24 dicembre.

Il reggimento sassone *Principe Reale* entrò in Altona. I Danesi abbandonarono la città allora solo che vi entrarono le truppe federali. Una folla immensa accolse con entusiasmo le tuppe tedesche.

Furono sparsi per la città proclami ed affissi in favore dell'Augustenburg.

I deputati d'Altona diressero un manifesto al popolo invitandolo ad un meeting che sarà tenuto a mezzogiorno.

Madrid, 24 dicembre.

Un progetto di legge stabilisce la cifra dell'esercito pel 1864 a 100 mila uomini.

Parigi, 24 dicembre.

Dalla *France*. Il Re di Baviera ricevette il Principe d'Augustenburg con onori da sovrano.

Corpo legislativo. — L'elezione di Pelletan è convalidata.

S'incomincia a discutere il progetto pel prestito. Thiers sviluppa il suo emendamento; Vuitry gli risponde. Parlano poscia Picard, Guéroult, Havin, Ollivier, Gouin, Haentjens, Guillaumin, Lanjuinais. Il progetto venne adottato con voti 248 contro 14.

Francoforte, 24 dicembre.

Le decisione presa ieri dalla Dieta fu adottata con 8 voti favorevoli e 4 contrari. Gli Stati che si opposero sono: l'Austria, la Prussia, il Luxemburgo e il Meklemburgo.

Altona, 24 dicembre.

Nel meeting tenutosi quest'oggi fu proclamato con entusiasmo il principe d'Augustenburg a sovrano legittimo dello Schleswig-Holstein.

I commissari della Confederazione non hanno impedito quest'assemblea popolare.

La musica del reggimento sassone suonò l'inno nazionale dello Schleswig-Holstein.

Un proclama dell'Augustenburg promette di formare un'armata holsteinese.

Gl'impiegati che prestarono giuramento al Re Cristiano furono destituiti. Quelli che l'avevano rifiutato vennero rimessi nei loro impieghi.

Il capo della polizia fu gittato fuori dal palazzo della polizia.

Nuova York, 16 dicembre.

I Federali nell'inseguire Longstreet presero molta artiglieria.

Parigi, 24 dicembre.

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0/0 (chiusura) — 66 45.
Id. id. 4 1/2 0/0 — 94 40.
Consolidati inglesi 3 0/0 — 91 3/4.
Consolidato italiano 5 0/0 (apertura) — 71 25.
Id. id. chiusura in contanti — 71 60.
Id. id. fine corrente — 71 50.
Prestito italiano — 71 30.

Valori diversi.

Azioni del Credito mobiliare francese — 1040
Id. id. italiano 510.
Id. id. spagnuolo — 610.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 397.
Id. id. Lombardo-Venete — 522.
Id. id. Austriache — 401.
Id. id. Romane — 395.
Obbligazioni id. id. — 250.

Copenaghen, 25 dicembre.

La Russia e l'Inghilterra hanno comunicato al Gabinetto danese che la Prussia insiste per l'abolizione della costituzione di novembre, altrimenti non riconoscerà più il protocollo di Londra. Se la Danimarca non cede, l'Inghilterra e la Russia non le daranno alcun voto.

Il Re voleva convocare il Rigsraad per sanzionare la sospensione della costituzione, ma il ministero rifiutò e diede le sue dimissioni. S. M. ricorse ad alcuni membri della maggioranza per comporre un nuovo Gabinetto; ma tutti hanno rifiutato.

Un supplemento alla Gazzetta d'oggi contiene un elenco di pensioni e il Regolamento per l'esecuzione del Decreto Reale 5 novembre 1863, n. 1534, sull'amministrazione del lotto.

R. RICOVERO DI MENDICITÀ
della Città e Circondario di Torino.

3.º Elenco delle Azioni di L. 5 pagate a beneficio del R. Ricovero di Mendicità in sostituzione delle visite d'uso pegli augurii del nuovo anno.

Malinverni Zefirino tesoriere del R. Ricovero e dell'Opera pia Gaya — Az. 1
Carlevaris cav. Carlo sindaco del coll. notarile di Torino — » 2
Celotti teologo Giuseppe — » 1
Gobbi comm. dirett. gen. del contenz. finanz. — » 2
Boschi comm. Gius. dirett. gen. delle carceri — » 1
Carozzo cav. Ugo dirett. della Società per la condotta dell'acqua potabile in Torino — » 1
Rambaudi Gius. sotto-segr. al Consig. di Stato — » 1
Callndri cav. Ugo dirett. del catasto dell'Umbria — » 1
Cavalli cav. avv. Giovanni — » 1
Capelli cav. Luigi magg. gen. del Genio milit. — » 1
Giovanola comm. Antonio senatore del Regno — » 2

4.º Elenco.

Raynert cav. avv. Leopoldo R. capo sezione al Debito Pubblico — » 2
Daziani comm. avv. Ludovico — » 1
Borelli cav. Gio. Batt. dott. coll. chirurgo nello spedale maggiore Mauriziano — » 1
Pertusio cav. Gaetano dott. coll. chirurgo ordinario nello spedale maggiore Mauriziano — » 1
Scagliotti Ercole segr. del R. Ricovero — » 1

Il tesoriere ZEFIRINO MALINVERNI.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI
BORSA DI TORINO.
(*Bollettino ufficiale*)

26 dicembre 1863 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0/0. C. d. m. in c. 71 60 62 1/2 70 70 70 70 70 70 — corso legale 71 70 — in liq. 71 63 62 1/2 63 pel 31 xbre, 72 10 20 20 20 15 20 pel 31 gennaio.

Fondi privati.

Az. Banca Nazionale. C. d. g. prec. in c. 1725.
Credito mobiliare italiano. 400 vers. C. d. mattina in c. 517, in liq. 515 514 523 523 pel 31 dicembre.

BORSA DI NAPOLI — 24 dicembre 1863.
(*Dispaccio ufficiale*)

Consolidato 5 0/0, aperta a 71 65 chiusa a 71 65
Id. 3 per 0/0, aperta a 45 chiusa a 45.
Prestito italiano, aperta a 71 40 chiusa a 71 40.

BORSA DI PARIGI — 24 dicembre 1863.
(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

		giorno precedente
Consolidati inglesi	91 5/8	91 6/8
3 0/0 Francese	66 40	66 40
5 0/0 Italiano	71 45	71 53
Certificati del nuovo prestito	71 25	[illegible]
Az. del credito mobiliare ital.	510	510
Id. Francese	1037	1038
Azioni delle ferrovie		
Vittorio Emanuele	400	398
Lombarde	521	521
Romane	395	395

G. FAVALE gerente.

LA LEGGE

MONITORE GIUDIZIARIO
E AMMINISTRATIVO DEL REGNO D'ITALIA

Anno IV

Si pubblica in Torino: La Parte I (Giudiziaria) tre volte per settimana — La Parte II (Amministrativa) una volta per settimana — con coperta e indice copiosissimo in fine dell'anno.

Due premii di L. 400 caduno da concedersi per via di concorso nel 1864 tra i soli associati.

Prezzi d'associazione:

Alle due Parti insieme: Anno L. 32 — Semestre L. 16 — Trimestre L. 8.

Alla sola Prima Parte: Anno L. 24 — Semestre L. 12 — Trimestre L. 6.

Alla sola Seconda Parte: Anno L. 12 — Semestre L. 7 — Trimestre L. 4. 5761

MONTE DI PIETA' AD INTERESSE
DI TORINO

Martedì, 29 dicembre, si riapriranno gli incanti per la vendita dei pegni fattisi nel mese di maggio scorso, in effetti d'argento, oro, gioie, orologi, ecc., non stati riscattati o rinnovati. 5995

CITTÀ DI PINEROLO

SCUOLA E CORPO DI MUSICA PER LA GUARDIA NAZIONALE

Dovendosi procedere alla nomina di un maestro istitutore per la scuola di musica che sta per aprirsi in questa città, a cura del municipio, e che dovrà pure fare da capo della banda musicale di questa guardia nazionale, s'invitano i signori maestri di musica che aspirano alla detta carica a far pervenire le loro domande accompagnate da quei titoli o documenti che ravviseranno opportuni a far apprezzare la loro capacità artistica, la loro attitudine e pratica nell'insegnamento e nel dirigere un istituto musicale od un corpo di musica a questa segreteria civica, non più tardi che entro tutto il 31 dicembre corrente.

Lo stipendio è di annue L. 1400.

Gli obblighi e le condizioni della carica risultano da appositi regolamenti e capitoli di cui gli aspiranti possono prendere cognizione presso l'ufficio della maggiorità della guardia nazionale di questa città.

Pinerolo, 19 dicembre 1863.

Il sindaco
5886 Peletta di Cortanzonè.

CITTA' DI CHERASCO

PONTE SULLA STURA

Elenco delle venti cedole state estratte il 7 dicembre corrente e rimborsabili dall'esattoria di Cherasco dal primo gennaio 1864, da qual epoca cessa la corrisponsione degli interessi.

N. 4, 11, 45, 53, 82, 98, 168, 172, 179, 186, 206, 213, 225, 257, 260, 280, 301, 302, 306 e 314.

Si notifica pure che giovedì prossimo 31 corrente, alle ore 10 antimeridiane, si procederà nanti questa Giudicatura mandamentale alla concessione per appalto col mezzo del partito suggellato della provvista di 300 e più metri cubi di macigni delle cave della Manta secondo il capitolato dell'ingegnere Arnaud del 20 cadente e relativa deliberazione della Giunta stessa, visibili nella civica segreteria in tutte le ore d'ufficio.

Cherasco, 20 dicembre 1863.

5987 *Il sindaco* RATTI.

REGIA DIREZIONE
del
MANICOMIO DI TORINO

A mente dell'art. 10 e seguenti del Regolamento sull'Amministrazione delle Opere pie, approvato con Regio Decreto 27 novembre 1862, si fa noto al pubblico che il *Bilancio attivo e passivo* del Regio Manicomio di Torino per l'anno 1864 trovasi depositato nella Segreteria di detto pio istituto durante giorni otto, ed è visibile a chiunque possa o creda avervi interesse, dalle ore 10 del mattino alle 4 pomeridiane, a maggior comodo degli interessati e ad esclusione d'ignoranza.

Torino, 24 dicembre 1863.

Per detta Regia Direzione
5992 *Il Segretario* G. SERENO.

STRADEFERRATE
di Stradella e Piacenza

Si prevengono i signori Azionisti che a cominciare dal giorno 9 dell'imminente mese di gennaio in avanti, dalle ore 9 alle 4 pomeridiane, saranno pagati gli interessi del 2.o semestre 1863 ed il dividendo al 30 giugno ultimo scorso, stati determinati dal Consiglio d'Amministrazione in L. 16 per caduna azione, cioè:

Interessi del 2.o semestre 1863	L.	12 50
Dividendo del 1.o id.	»	3 50
Totale	L.	16 00

Torino, il 26 dicembre 1863.

5991 *L'AMMINISTRAZIONE.*

N. BIANCO E COMP.
BANCHIERI,
Torino, via S. Tommaso, n. 16,

Vendono i *Vaglia* delle Obbligazioni della Città di Milano per concorrere nell'estrazione del 1.o gennaio 1864, a L. 2 caduno. Primo premio L. 100,000. 5801

TORINO — UNIONE TIP.-EDITRICE
(già Ditta Pomba)

ANNO SECONDO — 1864

ALMANACCO
DEL
COLTIVATORE
DETTATO DA
G. A. OTTAVI
Professore di Agricoltura

Principali articoli contenuti: Il testamento del vecchio Roberto — La vigna di Don Rebo — Formentone, Canapa o Cotone? — L'infanzia, la gioventù, l'età virile e la vecchiaia del vino — Il grano con poca spesa di costo — Catechismo agrario pegli alunni delle scuole comunali.

Prezzo 40 Centesimi.

ANNO XI.

L'AMICO DI CASA
Almanacco popolare illustrato
pel 1864.

Un volume in-16.o grande, di 144 pagine, contenente articoli di storia, di agricoltura pratica, di economia domestica.

Prezzo 20 centesimi. 5918

Strada ferrata Centrale
DEL CANAVESE
SETTIMO-RIVAROLO

Il Consiglio d'Amministrazione ha deliberato il versamento del sesto decimo delle Azioni entro la prima quindicina di gennaio prossimo, all'Ufficio della Società in Torino, via Barbaroux, num. 28, scala nel cortile, piano 2.o, in tutti i giorni non festivi.

5432 *Il Presidente.*

ORTOPEDIA — CURA
PISTONO, via Consolata, num. 3, Torino. 4406

CAFFÈ BURLET DI SANITÀ
Miele vergine di Spagna, Sagoù, Orzo *perlé*, Tapioka, Senapa bianca medicinale,
Vini forestieri, Rhum
THE DELLA CHINA
dal Fratelli Arnosio, droghieri, via di Po.

per tingere prontamente da se stesso in diversi colori i capelli e la barba, ritrovato rinomato, istantaneo ed innocuo, del celebre chimico J. J. ANGLÈS, onorato di brevetto imperiale e membro dell'Accademia Nazionale di Parigi — Deposito in *Torino* presso i signori Veneroni, via di Po, 10; Sampò, via Nuova; Garigiolli, via d'Italia, 6. 5810

CAVALLO DA VENDERE
5885 Morello, elegante; addestrato alla sella ed al tiro.
Dirigersi, via Provvidenza, 34, al portinaio.

DA AFFITTARE *al presente*
APPARTAMENTO mobiliato o non di 16 camere riducibili a minor numero, al piano nobile, terrazzo, cantina e legnaia. — Recapito dal portinaio in via S. Maria, n. 1. 4882

5980 SCADENZA DI FATALI

Martedì 5 gennaio prossimo chiude il tempo utile per aumentare il sesto o con autorizzazione il mezzo sesto al prezzo per cui furono deliberati li stabili dei minori Attilio, Livio e Rosa fratelli e sorella Giordana, con verbale d'incanto in data di ieri al rogito del sottoscritto.

Dei quindici lotti solo se ne vendettero sei, cioè:

Il lotto quinto, campo, regione Sala, in estimo L. 1580, deliberato al municipio di Sommariva del Bosco, per L. 1610.

Il lotto sesto, campo, stessa regione Sala, estimato L. 1128, deliberato allo stesso municipio per L. 1148.

Il lotto decimo, prato, regione Curatto, peritato L. 1134 deliberato a Teresa Strumia per L. 1280.

Il lotto undecimo, prato, regione Ponti, colla stima di L. 1700, deliberato a Bonis Paolo e fratelli, per L. 1800.

Il lotto decimoquarto, prato, regione Due Acque, apprezzato L. 1481, deliberato all'avvocato notaio Lorenzo Gianzana per L. 1504.

Il lotto decimoquinto, casa civile nel concentrico, quartiere della Piazza, in perizia L. 4800, deliberata a Giordana Sebastiano per L. 4870.

Sommariva del Bosco, dall'ufficio di giudicatura, 22 dicembre 1863.

Il segretario commesso
Celestino Secondo Caiaff ini notaio.

5988 NOTIFICANZA.

Ad instanza della ragione di negozio corrente in Cuneo, sotto la firma Cristoforo Bruer e Compagnia, con atto del 21 dicembre corrente, venne, nel modo prescritto, notificato a Marro Casimiro, già caffettiere a Boves, ora di domicilio, residenza e dimora incerti, il bando venale in data 7 stesso mese, autentico Fissore, contenente i capitoli della vendita di una di lui casa, sita in Boves, che avrà luogo all'udienza del tribunale di Cuneo tenuta alle ore 11 di mattina, del 28 prossimo gennaio in via di subasta.

Cuneo, addì 22 dicembre 1863.

Beltramo p. c.

PREFETTURA
DELLA PROVINCIA DI TORINO
Avviso d'Asta

Si rende noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane di sabato 2 gennaio prossimo si procederà in quest'ufficio ai pubblici incanti, col mezzo di partiti segreti, pel seguente

Appalto della fornitura durante un novennio degli oggetti di casermaggio al corpo delle guardie di dogana delle divisioni doganali di Torino, Novara, Bologna, Modena, Parma, Genova, Oneglia, Cagliari ed Ancona, meno i due circoli doganali di Perugia e Narni sulla base del prezzo di cent. 15 per ciascun giorno e per ciascun individuo del contingente, calcolato in 4154 uomini.

I partiti suggellati devranno essere in carta da bollo e presentati a quest'ufficio prima del giorno e dell'ora sopraindicata.

Gli accorrenti dovranno contemporaneamente alla presentazione delle loro offerte fare il deposito di L. 16,616 in numerario od effetti pubblici dello Stato. Detto deposito sarà subito restituito a quelli che non rimanessero deliberatarii.

Il termine utile pel ribasso del ventesimo od altro al prezzo di deliberamento è stabilito in giorni dieci e scadrà al mezzodì di martedì 12 gennaio predetto.

All'atto della stipulazione del contratto il deliberatario dovrà prestare una cauzione di L. 83080, od in numerario od in cedole del debito pubblico dello Stato al portatore di rendita corrispondente, oltre al deposito sopraindicato.

Il pagamento del prezzo di nolo degli oggetti di casermaggio decorre dal giorno in cui si è fatta la completa consegna dei medesimi e si effettuerà a trimestri maturati con mandati emessi dal direttore compartimentale delle gabelle dietro accertazione del numero degli individui accasermati durante ciascun mese del trimestre.

Il deliberatario dovrà eleggere domicilio legale in questa città.

Detto appalto è pure soggetto alle altre condizioni risultanti dal capitolato redatto dal ministero delle finanze il 1.o dicembre corrente, di cui chiunque potrà prendere visione in questa prefettura alle ore d'ufficio.

Le spese tutte d'incanti, contratto, copie, carta da bollo, ecc., sono a carico dell'appaltatore salvo quella della registrazione che seguirà *gratis*.

Torino, 17 dicembre 1863.

Il segretario capo
5976 O. BOBBIO.

PUBBLICAZIONI DEL GIORNALE IL PIRATA

STORIA DEL VIOLINO IN PIEMONTE
del Cav. Dottore
FRANCESCO REGLI
intitolata
A S. M. VITTORIO EMANUELE II
RE D'ITALIA

Un volume in 8.o col ritratto di *Nicolò Paganini*. — Franchi 10. 5929

IL GIRO DEL MONDO
GIORNALE SETTIMANALE ILLUSTRATO
DA DISEGNI DEI PIU' CELEBRI ARTISTI
E DIRETTO DAI SIGNORI
EDOARDO CHARTON ED EMILIO TREVES

Esce ogni giovedì in Milano in una dispensa di 16 pagine e coperta, in gran formato, con 8 a 10 grandi incisioni, e carte geografiche; *edizione di lusso*.

L'annata forma due magnifici volumi accompagnati ciascuno dal suo indice, frontispizio e coperta.

ESTRATTO DAL MANIFESTO.

« . . . . In tre mesi di vita, cioè in quattordici dispense, abbiamo già pubblicato le belle lettere di Marco Monnier su *Napoli e i Napoletani*, un *viaggio all'Istmo di Suez* di Merruan, accompagnato da un riassunto dello stato presente della grande impresa del taglio, il *viaggio all'isola di Rodi* di Eugenio Flaudini, la descrizione di *Venezia* fatta da un celebre tedesco di cent'anni fa, il Goethe, e da un viaggiatore francese di ieri, A. di Beaumont, la storia della famosa quanto infelice *spedizione di sir John Franklin nel polo artico*, *alcuni giorni al Marocco* di F. Schickler, la *scoperta dei laghi africani* di Burton e Speke, un *viaggio negli Stati scandinavi* illustrato magicamente dal Dorè, il *viaggio al Malabar* del contr'ammiraglio de Langle, oltre ad alcune altre descrizioni di minore importanza ed una folla di miscellanee geografiche. Tutti questi viaggi furono illustrati da oltre 140 incisioni, 46 delle quali grandi una pagina. Fra le incisioni abbiamo date carte geografiche di cui possiamo guarentir l'esattezza, panorami e piante di città. Così il *Giro del Mondo* è nel tempo stesso un giornale dilettevole di viaggi e un libro che serve di complemento a tutte le geografie. Esso è perciò indispensabile a tutte le biblioteche, a tutti i collegi, e può essere messo in mano ai giovani e agli adulti di ambo i sessi. La splendidezza dell'edizione e delle incisioni ne fa un'opera di lusso; la modicità del prezzo, lo rende un libro popolare.

« Le promesse sono facili per chi le fa e poco credute da quelle a cui si fanno: e però noi non diamo altra promessa che i fascicoli già pubblicati. Questi mostrano ciò che vogliamo fare. E continuandoci il favore del pubblico italiano, andremo sempre più migliorando. »

ASSOCIAZIONE PER IL 1864:

Regno d'Italia, per un anno, it. L. 25 — semestre L. 13 — trimestre L. 7.

Il GIRO DEL MONDO avendo cominciate le sue pubblicazioni al 1.o ottobre 1863, i socii del 1864 che desiderano i 14 fascicoli arretrati, aggiungano italiane L. 7 al prezzo d'associazione.

Chi desidera un numero di saggio non ha che a mandare 50 centesimi in francobolli.

Dirigere lettere e *vaglia* all'ufficio del *Giro del Mondo* in Milano, via Durino, 27, ovvero all'Ufficio di Pubblicità, in Torino, via Lagrange, num. 17. 5741

SOCIETA' DI NAVIGAZIONE ITALIANA
ADRIATICO-ORIENTALE
SERVIZIO POSTALE A VAPORE
fra ANCONA ed ALESSANDRIA D'EGITTO e viceversa
toccando CORFU'

Partenza da ANCONA il 12 e il 28 d'ogni mese alle 4 pomeridiane.
Partenza da ALESSANDRIA il 5 e il 19 d'ogni mese dopo l'arrivo del corriere delle Indie.

Prezzo dei posti tra ANCONA ed ALESSANDRIA:
1.a *classe fr.* 300 — 2.a *classe fr.* 225 — 3.a *classe fr.* 100 *compreso il vitto.*

Indirizzarsi a Torino: Ufficio della Società, piazza San Carlo, n. 5 — Ancona, Agenzia della Società, contrada del Porto, n. 10 — Genova, Ditta Venanzio, Secchino, Rabola e Comp. — Trieste, fratelli Motta — Parigi, Ufficio della ferrovia Vittorio Emanuele, 48 *bis*, via *Basse du Rempart*. 4402

5836 SCADENZA DI FATALI.

I terreni fabbricabili con caseggiati entrostanti, posti in Torino, sezione Po, via Montebello, proprii del reverendissimo Capitolo della Metropolitana di Torino, divisi in due lotti, soncsi con atto d'oggi, ricevuto dal sottoscritto, deliberati come segue:

Il lotto 1, consistente in terreno con caseggiato denominato *Fabbrica della cera*, dell'estensione complessiva di are 9, 40, 70, espostosi per L. 51,090 25, fu deliberato al signor Alessandro Belmondo, per lire 54,190 25;

Ed il lotto 2, composto di terreni coi caseggiati, già *dei bagni*, giardino, tettoia e rimesse in complesso di are 13, 56, 82, espostosi per L. 46,111 48, fu deliberato al signor Giovanni Battista Verrina per lire 57,300.

Il termine per l'aumento del mezzo sesto scadrà col 1 del prossimo gennaio.

Torino, 17 dicembre 1863.

Filippo Cerale not. del.

5981 CITAZIONE

Arluna Giovanni Battista negoziante, già residente in Torino ed attualmente di domicilio, residenza e dimora ignoti, venne sull'instanza di Deglulli Giovanni negoziante, residente in Torino, con atto del giorno d'oggi sottoscritto Carlo Vivalda usciere, citato a comparire davanti al tribunale di commercio sedente in questa città, pendente il termine di giorni 10 prossimi per ivi vedersi riparare la sentenza profferta dal giudice di questa città, sezione Dora, il 15 corrente mese, per forma della quale il Deglulli fu condannato al pagamento a favore di Romana Francesco negoziante residente in Torino, per L. 1000 ed accessorii, importo merci da questi all'Arluna proposte vendute, e fu colla sentenza stessa assegnata al Romana eguale somma ed accessorii sul prezzo d'appalto conceduto dal ministro di guerra allo stesso Deglulli

Torino, 23 dicembre 1863.

Burruti Gius. proc.

5998 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con atto del 16 corrente dicembre, dell'usciere Giacomo Fiorio, specialmente deputato, venne, ad instanza di Eugenia Migliore, domiciliata in Torino, ammessa al beneficio dei poveri, notificata in conformità dell'art. 61 del codice di procedura civile, al sig. Ignazio Migliore, già domiciliato in Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, la sentenza proferta dal tribunale di circondario di Torino il 27 luglio ultimo scorso, portante condanna del detto Ignazio Migliore al pagamento verso l'Eugenia Migliore delle chieste L. 1000 cogl'interessi dalli 11 aprile 1861 decorsi e decorrendi.

Torino, 24 dicembre 1863.

Poma sost. proc. dei poveri.

6003 CITAZIONE

Con atto del giorno d'oggi, Giacomo Fiorio, usciere addetto al tribunale del circondario di Torino, sull'istanza di Teresa Bajma, residente in Lione, ha citato il suo marito Pietro Bajma, già residente in Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire nanti il tribunale del circondario di Torino, fra giorni 12 prossimi, ed in via sommaria semplice, per vedersi far luogo alla separazione delle sue doti e ragioni dotali dai beni del marito.

Torino, 24 dicembre 1863.

Craveri p. c.

6004 ATTO DI CITAZIONE

Con atto, in data d'oggi, dell'usciere Michele Gardois, ad instanza di Pietro Bordino, venne citato Battista Periolato, già domiciliato in Torino, ora d'ignoti domicilio, residenza e dimora, a comparire avanti il giudice di Torino, sezione Moncenisio, il 29 corrente, alle ore 9 del mattino, conchiudendo per la di lui condanna al pagamento di L. 370 di capitale cogli accessorii, portati da privato chirografo.

Torino, 24 dicembre 1863.

G. Margary p. c.

6010 ATTO DI CITAZIONE

Sull'instanza di Bosco Bartolomeo, residente in Torino, venne citato, a norma dell'articolo 61 del codice di procedura civile, Emilio Pelard, di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire all'udienza del 29 dicembre, avanti la giudicatura di Torino, sezione Monviso, ove però lo creda di suo interesse, trattandosi di far riparare sentenza contumaciale di detta giudicatura, in data 9 novembre 1863, colla quale l'instante Bosco fu dichiarato debitore puro e semplice di somme ad accertarsi verso Emilio Beaure.

Torino, 26 dicembre 1863.

Beccaria sost. Arcostanzo p. c.

5999 INTERDIZIONE ASSOLUTA.

Con sentenza del 22 corrente di questo tribunale di circondario, proffertasi in reale contraddittorio del cav. Carlo Zanotti, avente domicilio in Torino e residente attualmente in Col S. Giovanni mandamento di Viù, venne dichiarata l'assoluta di lui interdizione.

Torino, 24 dicembre 1863.

Arcostanzo p. c.

5970 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con atto 21 corrente dell'usciere Taglionè, venne notificato al signor Riccardo Ricci, a senso dell'art. 61 del codice di procedura civile, la sentenza di aggiudicazione 12 dicembre corrente dell'ill.mo signor giudice della sezione Po, nella causa della ditta Giovanni Calosso e Comp. di Torino, contro il signor Riccardo Ricci ufficiale in aspettativa ed il ministero della guerra.

Torino, 22 dicembre 1863.

L. Pavia proc. generale.

5932 AUMENTO DI SESTO.

Il segretario del tribunale del circondario di Torino cav. Bililetti, ricevette atto di deliberamento di una casa civile posta in Moncalieri, nella via del Mercato del Grano, di are 1, 52, in capo al signor Nicola Baracco per il prezzo di L. 2350, ricavatosi dall'incanto apertosi sulla base di L. 1000; in seguito a ciò si notifica che dal 19 dicembre 1863, giorno del deliberamento, sino al 4 gennaio 1864 si può fare l'aumento del sesto presso il detto segretario

Torino, 19 dicembre 1863.

Perincioli sost. segr.

5866 REINCANTO

Sull'instanza delli Capriolo chirurgo Giovanni Battista, sacerdote don Francesco, Luigi, sacerdoti D. Luigi e D. Giuseppe, Maria e Gioanni Battista padre e figli, domiciliati li due primi a Cisterna, l'altro in Torino, il D. Luigi e la Maria a Castelletto Merli, il D. Giuseppe a Moncalvo e l'ultimo aiutante maggiore nel 46 reggimento di fanteria di stanza a Venafro, e contro il Carlo Bralda, speziale interdetto legale in persona del suo curatore *ad bona* notaio avv. Lorenzo Gianzana di Sommariva Bosco, avrà luogo all'udienza pubblica del tribunale del circondario d'Alba, 5 gennaio 1864, il reincanto di casa nel recinto di Sommariva Bosco, quartiere del Podio o Colombaro, al prezzo ed alle condizioni inserte nel bando venale del 10 dicembre 1863.

Alerino Belolo p. c.

5937 SUBASTAZIONE

di beni posti sui territorii di Biella e Tollegno, contro li Simone, Carlo e Carl'Antonio fratelli fu Giovanni Comerro di Tollegno.

Il tribunale di circondario di Biella, con sua sentenza 5 dicembre corrente recatá sull'instanza di Serafino Siletti da Mongrando, fissò la sua udienza che terrà al mezzodì del giorno 16 venturo gennaio per l'incanto delli suddetti beni delli fratelli Comerro, e di cui nel bando stampato del 9 ottobre prossimo passato, mandando rinnovarsi le pubblicazioni ed affissioni, inserzione e deposito del bando, giusta il disposto dall'articolo 826 del codice di procedura civile.

Biella, 20 dicembre 1863.

Gio. Regis proc.

Torino, Tip. G. Favale e Comp.